



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**

**ECONOMICO, FINANZIARIO,
TRIBUTARIO E DEL PERSONALE**

Progressivo Generale N. 20

del 16-11-2017

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. n. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17/6/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il regolamento di Contabilità;

Richiamato altresì il Decreto Sindacale n. 8/2014 del 08/04/2014, ns. prot. n. 1106/2014 del 08/04/2014, di nomina quale Responsabile del 2° Settore Economico, finanziario, tributario e del personale;

Premesso che dal primo al terzo trimestre dell'anno 2017 il Comune di Castel Sant' Angelo ha riscosso la somma complessiva di euro 6.055,70 per diritti di Segreteria per contratti rogati dal Segretario Comunale, per i seguenti contratti :

- Rep. n. 940 del 10/01/2017 (Euro 16,78);
- Rep. n. 941 del 10/01/2017 (Euro 13,91);
- Rep. n. 943 del 22/05/2017 (Euro 5.513,72);
- Rep. n. 945 del 28/07/2017 (Euro 511,29).

Richiamato l'art. 10 del DL. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'1.08.2014, il quale così dispone:

“1. L'articolo 41, quarto comma, de/la legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, del/a legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: “Il provento annua/e dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto del/o stipendio in godimento

Considerato che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti al Ministero dell'Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è di spettanza del Comune;

Considerato che nel Comune di Castel Sant'Angelo non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

Visto che ai sensi dell'art. 10 comma I del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota di spettanza dei diritti del Segretario Comunale al 75 per cento, e, pertanto, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento (un quinto) dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;

Vista la Deliberazione n. 194/2014 del 28.10.2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale afferma: *‘Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell ‘ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell ‘esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale o provinciale.*

Vista la Sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale, secondo cui *“la norma statale (sui diritti di rogito) si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti, tuttavia attribuendo loro l’intero importo del diritto di rogito”.*

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano — Giudice del Lavoro n. 1539/2016 pubblicata il 18/05/2016, secondo cui i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali non dirigenti, ma anche a quelli che operano in Comuni privi di dipendenti aventi tale qualifica;

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano — Giudice del Lavoro n. 25 16/2016 pubblicata il 28/09/2016, secondo cui, riprendendo la Sentenza 1539/2016 sopra richiamata, ribadisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali non dirigenti, ma anche a quelli che operano in Comuni privi di dipendenti aventi tale qualifica;

Vista la Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio — Giudice del Lavoro n. 307/2016 pubblicata il 03/10/2016, secondo cui, riprendendo le Sentenze 1539/2016 e 2516/2016 sopra richiamate, ribadisce che i diritti di rogito spettano ai Segretari Comunali e Provinciali che operano in Comuni privi di dipendenti aventi qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Bergamo — Giudice del Lavoro n. 762/2016 pubblicata il 29/09/2016, che negando i diritti di rogito ai segretari operanti in enti con dirigenti afferma chiaramente il diritto a percepire i diritti di rogito per i segretari operanti in enti privi di dirigenti;

Vista la Sentenza del Tribunale di Taranto — Giudice del Lavoro n. 3269/2016 pubblicata il 17/10/2016, secondo cui i diritti di rogito spettano a tutti i segretari comunali operanti in comuni privi di personale dirigenziale, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza;

Vista la Sentenza del Tribunale di Brescia — Giudice del Lavoro n. 1486/2016 pubblicata il 25/11/2016, che ha riconosciuto i diritti di rogito ai segretari comunali che operano in enti privi di dirigenti, indipendentemente dal loro inquadramento professionale; Vista la Sentenza del Tribunale di Brescia — Giudice del Lavoro n. 75/2017 pubblicata il 23/01/2017, che stabilisce che solamente in presenza di una figura dirigenziale e del conseguente diritto al galleggiamento nella indennità di posizione del segretario potrebbe essere escluso il pagamento dei diritti di rogito;

Vista la Sentenza del Tribunale di Verona — Giudice del Lavoro n. 23/2017 pubblicata il 26/01/2017, che ribadisce la correttezza dell’orientamento espresso in materia dal Tribunale di Milano;

Vista la Sentenza del Tribunale di Monza — Giudice del Lavoro n. 46/2017 pubblicata il 31/01/2017, che stabilisce che i diritti di rogito spettano ai segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Potenza — Giudice del Lavoro n. 411/2017 pubblicata il 20/04/2017, che stabilisce che i diritti di rogito spettano ai segretari comunali che non abbiano

qualifica dirigenziale. Priva di fondamento ed arbitraria appare la lettura della norma che circoscrive solo ai segretari di fascia C i diritti in argomento;

Vista la Sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 272/2017 pubblicata il 18/05/2017 che, ribaltando la Sentenza del Tribunale di Bergamo — Giudice del Lavoro n. 817/2016, accerta il diritto a percepire i diritti di rogito da parte dei segretari comunali che operano nei Comuni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale;

Vista la Sentenza del Tribunale di Milano — Giudice del Lavoro n. 2157/2017 pubblicata il 26/06/2017, che ribadisce la correttezza dell'orientamento già espresso dal Tribunale di Milano in materia di diritti di rogito ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale;

Considerato che dunque, in base alla novella legislativa ed alle sentenze sopra richiamate, il Segretario Comunale ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

Preso dunque atto che la somma di euro 6.055,70 versati per diritti di segreteria relativi ai contratti rogati dal primo al terzo trimestre dell'anno 2017 spetta per intero al Segretario Comunale;

DETERMINA

1) di approvare la liquidazione dei diritti di segreteria riscossi dal primo al terzo trimestre dell'anno 2017 per contratti rogati nello stesso trimestre dal Segretario Comunale per un ammontare complessivo di euro 6.055,70;

2) di liquidare, per i motivi esplicitati in premessa, a favore del Segretario Comunale rogante Dott.ssa Maria Picchi la somma di euro 6.055,70 pari al 100 per cento dei diritti spettante al Comune su contratti stipulati dal primo al terzo trimestre dell'anno 2017 ;

3) di dare atto che la somma dei diritti di segreteria finora erogati al Dott.ssa Maria Picchi non supera il limite di 1/5 dello stipendio annuo lordo in godimento;

4) di imputare la spesa di euro 6.055,70 oltre oneri riflessi alla Missione 01.02.1 così come segue:

€ 6.055,70 al cap. 56/4; € 1.441,26 al cap. 56/5 ed € 514,73 ,00 al cap. 136/1 del bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dr.ssa Maria Picchi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Dott.ssa Maria Picchi, in qualità di Segretario Comunale e Responsabile del 2° Settore, sulla proposta di determina ad oggetto "LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL PRIMO AL TERZO SEMESTRE ANNO 2017", nei limiti delle proprie competenze e ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria, in quanto la somma di € 8.011,70 trova giusta imputazione così come di seguito indicato:

Anno 2017	Data 16-11-2017	N. Imp.	195	Cap.	56	Art.	4	Siope
Mis. Prog.: 01.02-1.01.01.01.004		Euro	6.055,70	Benef.:	PICCHI MARIA			
Anno 2017	Data 16-11-2017	N. Imp.	196	Cap.	56	Art.	5	Siope
Mis. Prog.: 01.02-1.01.02.01.001		Euro	1.441,26	Benef.:				
Anno 2017	Data 16-11-2017	N. Imp.	197	Cap.	136	Art.	1	Siope
Mis. Prog.: 01.02-1.02.01.01.001		Euro	514,74	Benef.:				

Castel Sant'Angelo, lì 16-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE E
RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 16-11-2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 16-11-2017 al 01-12-2017 n. cron. 571 .

Lì, 16-11-2017

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to
